

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I N. 1 e 1-A

## GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA Gronchi, *Presidente*;  
e dei deputati Assennato, Carpano Maglioli, Clerici, Covelli, Giovannini, Moro Aldo, Taviani,  
Tosato, Vigorelli e Ambrosini, *relatore*

## PROPOSTE DI MODIFICAZIONI ALLE AGGIUNTE AL REGOLAMENTO

DELIBERATE NEL 1920-22

## RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PERMANENTI

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modificazioni, che la vostra Giunta permanente per il Regolamento interno propone di apportare alle norme relative all'istituzione delle Commissioni permanenti (testo del 26 luglio 1920 con le aggiunte del 6 agosto 1920 e del 22 e 23 giugno 1922), riguardano non l'essenza del sistema, ma talune particolarità della sua applicazione

La riforma adottata dalla Camera nel 1920 intese provvedere ad una più razionale formazione degli organi istruttori per l'elaborazione delle leggi, sopprimendo il sistema degli « Uffici », che si era dimostrato difettoso

In base a questo sistema la nomina dei Commissari chiamati a costituire le varie Commissioni speciali, alle quali era demandato l'esame dei singoli disegni di legge, dipendeva dal caso

Infatti, dovendo la Camera, a norma dell'allora vigente articolo 8 del Regolamento, dividersi col metodo dell'estrazione a sorte di tutti i deputati in nove Uffici, la composizione di questi e conseguentemente delle singole Commissioni legislative formate dai Commissari nominati dagli Uffici, era determinata dal caso. E capitava quindi che, mentre in una Commissione fossero numerosi i deputati com-

petenti per l'oggetto che essa doveva esaminare, in un'altra invece i deputati competenti difettassero. Ed inoltre, dovendo ogni Ufficio nominare un Commissario e non potendo all'uopo seguirsi che il sistema maggioritario, succedeva o poteva succedere che la Commissione risultasse composta in modo tale da importare il completo sacrificio delle minoranze o comunque una loro non adeguata rappresentanza

Oltre che dalle suindicate ragioni tecniche, la riforma del 1920 fu determinata da una più profonda ragione, dalla precedente riforma elettorale, e precisamente dall'adozione di quel sistema della rappresentanza proporzionale, che, valorizzando la funzione dei partiti, sposta ed accentra in essi la base stessa della rappresentanza politica

Il riconoscimento dei vari « gruppi politici » composti rispettivamente di deputati eletti sotto la bandiera dello stesso partito, era conseguenza necessaria dell'adozione della proporzionale, e conseguenza necessaria del riconoscimento dei « gruppi » era l'abolizione del sistema degli « Uffici » e l'instaurazione di un nuovo sistema di formazione degli organi istruttori del lavoro parlamentare, con l'attribuzione ai « gruppi politici » del com-

pito di designare direttamente, e su base proporzionale, i deputati chiamati a costituire ognuno di tali organi, le varie Commissioni legislative.

Si avviava così ai lamentati inconvenienti derivanti dal sistema degli « Uffici » e si andava a creare un nuovo tipo di Commissioni, le quali, essendo composte di membri designati da gruppi politici organici, si appalesavano più efficienti di quelle preesistenti, sia dal punto di vista tecnico della specifica competenza dei Commissari, che dal punto di vista politico per la salvaguardia di tutte le minoranze e per l'adozione del principio proporzionale nella partecipazione di tutti i gruppi politici alla formazione di ogni Commissione.

Questo congegno avrebbe potuto funzionare anche col sistema delle Commissioni speciali proprio degli « Uffici », col sistema cioè per cui si creava, di volta in volta che dovesse esaminarsi un disegno di legge, una Commissione speciale avente competenza e vita soltanto limitatamente all'esame di quel disegno di legge.

La Camera del 1920 ritenne però più opportuno estendere anche qui la riforma, procedendo all'abolizione anche del sistema delle Commissioni speciali ed adottando quello delle Commissioni permanenti che durassero in vita per un certo periodo di tempo e che venissero investite dell'esame non di un solo disegno di legge ma di tutti i disegni di legge riguardanti determinate materie; e ciò allo scopo di perfezionare la competenza dei Commissari e di dare al loro lavoro un carattere di continuità, di speditezza e di maggiore responsabilità.

Si era obiettato che questo sistema poteva portare, con la stabilizzazione e cristallizzazione delle Commissioni, a vari inconvenienti; ai quali però si credette di porre preventivamente rimedio evitando che le Commissioni rimanessero in carica per un lungo periodo di tempo. Se ne limitò perciò la durata ad un anno, l'anno finanziario.

Assieme al compito istruttorio relativo all'esame dei disegni di legge, la Camera attribuì alle Commissioni un potere di iniziativa (art. 8, comma 4 e 5 delle Aggiunte al Regolamento deliberate nel 1920).

\* \* \*

Le ragioni varie (e decisiva fra esse l'esistenza del sistema della rappresentanza proporzionale per l'elezione dell'Assemblea) che determinarono nel 1920 la Camera a riconoscere i gruppi politici e ad istituire le Com-

missioni permanenti, sussistono tuttora; e la vostra Giunta pertanto ha ritenuto di non dovere proporre riforme che in riguardo a modalità di applicazione del sistema.

Restando invariati gli articoli 1, 2, 4, 9 e 10 del testo vigente, si dà qui conto delle modifiche proposte agli altri articoli.

Talune sono di lieve entità, come quelle dei primi due comma dell'articolo 3. Di un certo rilievo sono invece le modifiche proposte per i comma quarto e quinto, che verrebbero fusi in unico comma, in virtù del quale, pur confermandosi il principio che nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione, si dispone, integrandolo, che: a) ogni gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Ministero in carica (e che per ciò non possono, finché restano al Governo, assistere alle adunanze della Commissione alla quale erano stati designati) con altri propri delegati appartenenti ad altra Commissione; b) inoltre che ogni gruppo ha la facoltà, per un determinato disegno di legge, di sostituire un Commissario con altro di altra Commissione, dandone previamente avviso alla Presidenza della Camera. Quest'ultima innovazione tende a favorire i gruppi politici meno numerosi.

Riguardo all'articolo 5, la vostra Giunta propone che il numero delle Commissioni resti di undici, con qualche modifica relativamente alla distribuzione delle materie ed alla più estesa competenza di qualche Commissione, come della seconda, che, secondo il testo vigente, ha competenza sui « rapporti politici con l'estero » e sulle « colonie », e che, secondo la modifica proposta, estenderebbe la sua competenza a tutti i « rapporti con l'estero compresi gli economici ». La competenza sulle colonie resterebbe sempre a questa Commissione.

Più notevole è la modifica proposta per il secondo comma, relativo ai disegni di legge riguardanti la legislazione doganale ed i trattati di commercio. Il testo vigente attribuisce la competenza a deliberare alle due Commissioni per l'agricoltura e l'industria riunite assieme. Dopo approfondito esame la vostra Giunta ha ritenuto che tali materie debbano rientrare, in ragione del loro carattere tecnico e nello stesso tempo politico, nella sfera di competenza di un maggior numero di Commissioni; e precisamente della seconda (Rapporti con l'estero), della quarta (Finanze e Tesoro), della nona (Agricoltura e alimentazione), della decima (Industria, Commercio e

Turismo), e della undecima (Lavoro, Emigrazione, ecc.).

Non ritenendo opportuna la convocazione di tutte queste Commissioni in seduta comune, la Vostra Giunta è stata di avviso che basti costituire per l'esame dei disegni di legge riguardanti tali materie una apposita Giunta composta di nove delegati per ognuna delle Commissioni suddette; e in tal senso presenta alla Camera una proposta di modifica al secondo comma dell'articolo 5. I nove delegati per ogni Commissione verrebbero designati dal Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza e sulla base della rappresentanza proporzionale dei gruppi.

Riguardo all'articolo 5 la vostra Giunta ritiene infine di proporre l'aggiunta di due comma finali, allo scopo di regolare meglio l'opera delle Commissioni durante la discussione avanti alla Camera.

È accaduto e può sempre accadere che i componenti delle singole Commissioni non possano agevolmente, a causa del loro numero rilevante, consultarsi agevolmente durante le discussioni avanti all'Assemblea, e che quindi siano indotti e a volte costretti a chiedere la sospensione della seduta per avere il tempo di scambiare le loro vedute e di dire il parere della Commissione sulle nuove situazioni determinatesi nel corso dell'esame del disegno di legge, o in risposta ai chiarimenti domandati e ai quesiti posti dai deputati.

Ad evitare questo inconveniente è sembrato opportuno che per la discussione davanti alla Camera ogni Commissione affidi i propri poteri ad una sua Sottocommissione di 9 membri, compresi il Presidente ed il relatore. La Sottocommissione dovrebbe essere composta in modo da garantire la partecipazione delle minoranze. In questo senso la Giunta ha formulato due comma da aggiungere all'ultimo dell'attuale articolo 5.

Al testo del primo comma dell'articolo 6, che riguarda l'invio dei disegni e delle proposte di legge alle varie Commissioni secondo il criterio di competenza, la vostra Giunta propone di aggiungere un inciso, in virtù del quale il Presidente della Camera può stabilire tale criterio di competenza quando esso non sia stato indicato dal proponente, restando sempre salva la diversa deliberazione della Camera.

\* \* \*

Di notevole rilievo è la proposta di un articolo aggiuntivo (dopo l'attuale art. 6) relativo ai lavori della quarta Commissione (Finanze e Tesoro).

Per l'esame preliminare degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, la Commissione dovrebbe suddividersi in Sottocommissioni per gruppi di Ministeri. Ciascuna Sottocommissione dovrebbe sentire, riguardo al bilancio di ogni Ministero, un Comitato di 9 membri designati di volta in volta dal Presidente della Commissione competente per materia. La nomina delle Sottocommissioni e dei Comitati dovrebbe essere fatta sulla base della rappresentanza proporzionale ed in ogni caso assicurando la partecipazione delle minoranze.

Per le deliberazioni definitive si applicherebbe sempre la norma dell'ultimo comma dell'attuale articolo 5. Col che si riafferma:

1°) il principio che i Comitati, mandati di volta in volta dalle singole Commissioni per partecipare ai lavori della Sottocommissione competente della Commissione Finanze e Tesoro, hanno una funzione soltanto consultiva, e che esauriscono il loro compito quando hanno illustrato il punto di vista e manifestato il parere della propria Commissione sul bilancio di un determinato Ministero;

2°) ed inoltre il principio che la definitiva deliberazione spetta sempre alla intera Commissione Finanze e Tesoro, alla Commissione cioè plenaria e non a ciascuna delle sue Sottocommissioni, le cui relazioni potranno eccezionalmente ritenersi approvate, soltanto nel caso che nessuno dei componenti la Commissione chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

\* \* \*

L'articolo 7 regola la coordinazione del lavoro fra le varie Commissioni nel caso che una di esse ritenga che il disegno di legge deferito al suo esame sia di competenza di un'altra Commissione e che debba per ciò a questa rinviarsi, o che ritenga sia utile sentire il parere di un'altra Commissione prima di deliberare nel merito, od addirittura che occorra, di comune accordo, deliberare in comune. Sull'opportunità di adottare senz'altro le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 7 non fu sollevato nel seno della vostra Giunta alcun dubbio.

Circa il mantenimento del terzo comma: « sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune », il Commissario Tosato ha espresso le sue riserve.

Dei rilievi critici furono fatti da qualche Commissario sull'ultimo comma dell'ar-

articolo 7 relativo al regolamento del conflitto di competenza fra due Commissioni. Fu in proposito notato che poteva rimanere dubbio, in base alla dizione di tale comma, se una Commissione non investita direttamente dell'esame di un disegno di legge né richiesta da un'altra Commissione di dare su di esso il suo parere né tanto meno di deliberare in comune, potesse di sua iniziativa fare la richiesta e sollevare, in caso di mancato accoglimento di questa, il conflitto.

Per acquietare questo scrupolo ed eliminare ogni dubbio la vostra Giunta ha ritenuto conveniente modificare la dizione del comma in questione, dicendo espressamente che dal Presidente della Camera sarà sottoposta all'Assemblea la soluzione di tutti i conflitti di competenza, positivi e negativi, e non solo fra due ma anche fra più Commissioni: « *Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni è sottoposta dal Presidente della Camera all'Assemblea...* ».

La Giunta ha inoltre creduto opportuno proporre che l'Assemblea prima di decidere, debba sentire, oltre i Presidenti delle Commissioni e due membri di ciascuna Commissione, uno a favore e uno contro, anche quattro deputati all'infuori di essa, due a favore e due contro.

La vostra Giunta ha infine ritenuto necessario, al fine di evitare eventuali lungaggini nelle discussioni e nelle votazioni, di proporre l'applicazione delle norme dell'articolo 85 del Regolamento, in forza delle quali: a) gli interventi possono avere la durata di non più di 15 minuti ciascuno; b) e la votazione riguardo ai richiami per l'ordine del giorno o pel Regolamento o per la priorità delle votazioni deve farsi per alzata e seduta.

\* \* \*

Riguardo al disposto dell'attuale quinto comma dell'articolo 8, che prevede la facoltà delle Commissioni di « chiamare nel loro seno i Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro *singola* competenza », è parso alla vostra Giunta che dovesse estendersi tale facoltà di ogni Commissione anche alle materie che, pur non rientrando nella propria competenza specifica ma in quella specifica di altre Commissioni, potessero per essa avere un tale rilievo da dovere farle considerare d'interesse comune, con la conseguenza di determinarne la facoltà ad intervenire. Partendo da questo più ampio criterio nel riguardare la funzione e l'attività delle Commissioni, la vostra Giunta propone che l'ultima parte del quinto comma suddetto venga modificato con l'esplicito richiamo anche alle materie di competenza « *comune ad altre Commissioni* ».

E tuttavia da rilevare che il Commissario Tosato ha espresso il suo dissenso circa i commi quarto e quinto dell'articolo 8, osservando che essi sono formulati in modo vago e generico, e possono perciò far sorgere gravi dubbi e discussioni in ordine ai poteri delle Commissioni, sia riguardo all'Assemblea, sia riguardo al Governo.

L'onorevole Tosato ha pertanto proposto di sostituire i due commi col seguente:

« Le Commissioni, allo scopo di presentare le relazioni sugli oggetti di loro competenza, hanno facoltà di invitare i Ministri alle loro sedute per i chiarimenti e le informazioni del caso, e di chiedere la comunicazione di notizie e di documenti ».

AMBROSINI, *Relatore.*

**TESTO VIGENTE****ART. 3.**

*delle aggiunte approvate il 6 agosto 1920,  
il 22 e il 23 giugno 1922.*

L'Ufficio così costituito procede, per scrutinio segreto, alla designazione dei propri delegati nella Commissione permanente degli affari esteri e colonie, in ragione di un delegato ogni venti deputati o frazione di venti che sia superiore al numero di dieci iscritti all'Ufficio, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Indi ripartisce in numero eguale i rimanenti membri dell'Ufficio nelle altre 11 Commissioni permanenti.

I residui sono assegnati alle varie Commissioni dal Consiglio di Presidenza della Camera, in adunanza che precede la riunione degli Uffici.

I deputati che facciano parte del Ministero in carica non assisteranno alle adunanze delle Commissioni alle quali siano stati assegnati.

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente. Sono eccettuati da questa regola gli Uffici composti di meno di dodici membri, in guisa da consentire che essi abbiano un rappresentante in ciascuna delle Commissioni permanenti.

Ogni Ufficio dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte; ed il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la nomina di un Presidente, di due Vicepresidenti e di due Segretari.

**ART. 5.**

*delle aggiunte approvate il 6 agosto 1920,  
il 22 e il 23 giugno 1922.*

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

1°) Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, igiene e legislazione sanitaria;

2°) Rapporti politici con l'estero; Colonie;

3°) Finanze e Tesoro;

4°) Esercito e Marina militare;

5°) Lavori pubblici;

6°) Agricoltura;

**NUOVO TESTO****ART. ...**

L'Ufficio così costituito procede alla designazione dei propri delegati nella Commissione degli affari esteri, in ragione di un delegato ogni venti o frazione superiore a dieci.

Indi ripartisce in numero eguale i rimanenti membri dell'Ufficio nelle altre 10 Commissioni permanenti.

*Identico.*

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente. Tuttavia ogni gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Ministero in carica con altri appartenenti ad altra Commissione; inoltre ogni gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con altro di altra Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera.

*Identico.*

**ART. ...**

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

1°) Affari interni; ordinamento politico ed amministrativo; affari di culto; spettacoli; stampa;

2°) Rapporti con l'estero, compresi gli economici; Colonie;

3°) Diritto; procedura e ordinamento giudiziario; affari di giustizia; autorizzazioni a procedere;

4°) Finanze e Tesoro;

7°) Industria e commercio; Marina mercantile;

8°) Comunicazioni (ferrovie, poste, telegrafi e telefoni, aviazione);

9°) Diritto, procedura e ordinamento giudiziario; affari di giustizia e culto; autorizzazioni a procedere;

10°) Istruzione pubblica e belle arti;

11°) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;

12°) Terre liberate e redente (transitoria).

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 7, le due Commissioni per l'agricoltura e l'industria delibereranno sempre riunite sopra tutti i disegni di legge riguardanti legislazione doganale e trattati di commercio.

Le Commissioni, che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

ART. 6.

*delle aggiunte approvate il 6 agosto 1920, il 22 e il 23 giugno 1922.*

I disegni e le proposte di legge, compresi i singoli bilanci, le mozioni, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione alla Camera, sono inviati, per l'esame, ad una delle Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, salva diversa deliberazione della Camera.

Qualora la Camera dichiari d'urgenza un disegno o una proposta di legge, può fissare un termine per la presentazione della relazione.

Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate o spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contempo-

5°) Difesa;

6°) Istruzione e belle arti;

7°) Lavori pubblici;

8°) Trasporti; Comunicazioni; Marina mercantile;

9°) Agricoltura e alimentazione;

10°) Industria e commercio; turismo;

11°) Lavoro; emigrazione; previdenza e assistenza sociale; igiene e legislazione sanitaria.

L'esame dei disegni di legge riguardanti i trattati di commercio e la legislazione doganale è attribuito ad una Giunta composta di 9 delegati per ognuna delle Commissioni seconda, quarta, nona, decima e undicesima, designati dal Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza e sulla base della rappresentanza proporzionale dei gruppi.

*Identico*

Ciascuna Commissione nomina una Sottocommissione di 9 membri compresi il Presidente e il relatore per la discussione davanti alla Camera.

La Sottocommissione sarà composta in modo da garantire la partecipazione delle minoranze.

ART. ...

I disegni e le proposte di legge, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione alla Camera, sono inviati, per l'esame, ad una delle Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, o, in mancanza, stabilito dal Presidente, salvo diversa deliberazione della Camera.

*Identico.*

*Identico.*

raneamente alla Commissione competente, al cui esame la Camera li ha deferiti, e alla Commissione finanze e tesoro.

Questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione di finanza non si è voluta valere della facoltà concessale dal Regolamento.

Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il presidente della Commissione di finanza e tesoro, d'accordo col presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

Quando si tratti di parere di pura forma e di scarso rilievo, sarà trasmesso per iscritto; negli altri casi il presidente della Commissione di finanza e tesoro, prendendo gli accordi opportuni col presidente della Commissione competente, potrà intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, verranno dal relatore esposti nella relazione.

Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese deve trasmettere alla Commissione finanza e tesoro il disegno di legge: e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti comma.

Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione finanza e tesoro a cura della Segreteria, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione finanza e tesoro le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

Nulla è innovato nelle attuali disposizioni del Regolamento per ciò che concerne la Giunta per le elezioni e quella per il Regolamento.

La Camera può sempre stabilire la nomina di Commissioni per l'esame di questioni speciali.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ARTICOLO AGGIUNTIVO.

Per l'esame preliminare degli stati di previsione della spesa dei Ministeri, la Commis-

ART. 7.

*delle aggiunte approvate il 6 agosto 1920,  
il 22 e il 23 giugno 1922.*

Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione può domandare alla Camera che sia rinviato all'esame della Commissione competente.

Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

Nel caso di conflitto di competenza fra due Commissioni, il Presidente della Camera sottopone la questione all'Assemblea, la quale decide, uditi i presidenti delle due Commissioni e non più di quattro deputati.

ART. 8.

*delle aggiunte approvate il 6 agosto 1920,  
il 22 e il 23 giugno 1922.*

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei loro componenti.

I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalle norme dell'articolo 37 del Regolamento della Camera.

I presidenti delle Commissioni permanenti dopo ogni adunanza comunicheranno i

sione Finanze e Tesoro si suddivide in Sottocommissioni per gruppi di Ministeri.

Ciascuna Sottocommissione sentirà un Comitato di nove membri designati di volta in volta per ciascun bilancio dal Presidente della Commissione competente per materia.

La nomina delle Sottocommissioni e quella dei Comitati deve essere fatta sulla base della rappresentanza proporzionale e in ogni caso assicurando la partecipazione delle minoranze.

Il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro presiede le Sottocommissioni riunite.

Per le deliberazioni definitive si applica sempre l'ultimo comma dell'articolo 5.

ART. ...

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni è sottoposta dal Presidente della Camera all'Assemblea, la quale decide, uditi i Presidenti delle Commissioni, non più di due membri di ciascuna Commissione, uno a favore e uno contro, e non più di quattro deputati, due a favore e due contro.

Si applicano le norme dell'articolo 85 per la durata degli interventi e la votazione.

ART. ...

Le Commissioni sono convocate dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale della Camera.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'articolo 5, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Ministri, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno i Ministri per domandar loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza.

Il Governo può altresì chiedere che le Commissioni sieno convocate per dare comunicazioni.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del Ministro senza relazione parlamentare.

La Commissione decide quale dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'articolo 5, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Ministri, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno i Ministri per domandar loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie di loro competenza, sia singola che comune ad altre Commissioni.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*